



prevedeva il risarcimento integrale, valutato con i prezzi vigenti nel 1940, la cui efficacia peraltro venne presto sospesa.

Non si è mancato quindi di fruire, per quanto era possibile, delle disposizioni che sono state di volta in volta emanate per incrementare la ricostruzione edilizia, specialmente delle disposizioni previste dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n° 261 (disposizioni per l'alloggio dei senza tetto) e dalla legge 25 giugno 1949, n. 409.

Molte pratiche sono state così portate a termine, in base a tali disposizioni, presso i competenti uffici governativi, ottenendo contributi in capitale o rateizzati per le diverse ricostruzioni operate, per un importo complessivo di 180 milioni di lire circa, e diverse altre sono tuttora in corso, avviata alla fase risolutiva.

Ora la legge 27 dicembre 1953, n° 968, coordina e conclude le disposizioni finora emanate, sia per quello che riguarda l'incremento alla ricostruzione edilizia, sia per quello che riguarda il ripristino dell'attrezzatura industriale, per la quale, essendo stata sospesa la legge del 1940, nulla era stato fin qui concesso.

La legge n. 968 per tutte e due la categorie di